

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	51
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 75 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione, nella seduta del 1° marzo 2016. Ricorda altresì che, in tale sede, la

Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che, nella seduta del 2 marzo 2016, la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, approvando talune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento della Camera. Avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento, redatta dal Ministero dello sviluppo economico e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*). Al riguardo, evidenzia che la predetta nota condiziona invece la verifica positiva della relazione tecnica ad una serie di modifiche da apportare al testo del provvedimento, per il cui dettaglio rinvia alla documentazione testé depositata.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta il proprio disappunto con riguardo alle modalità e

alla tempistica previste per lo svolgimento dei lavori della Commissione ai fini dell'esame del provvedimento in titolo. Osserva come, a seguito di una serie di rinvii nella convocazione della seduta antimeridiana della Commissione, sia ora necessario disporre di un congruo tempo per valutare approfonditamente la documentazione inviata dal Governo ai fini dell'espressione del parere di competenza. A tal riguardo, sottolinea che l'elaborazione di detto parere debba avvenire nel corso della seduta, con il coinvolgimento di tutti i commissari, e non già in altre sedi appannaggio della sola maggioranza.

Rocco PALESE (Misto-CR), ritiene che tali inaccettabili modalità di svolgimento dei lavori siano determinate dalla cattiva abitudine di calendarizzare improvvisamente in Assemblea provvedimenti su cui la Commissione bilancio non viene messa nelle condizioni di esprimersi in tempi congrui, a seguito dei necessari approfondimenti sui profili finanziari dei provvedimenti. Auspica quindi che in futuro si proceda ad una programmazione dei lavori più ordinata, coordinando la calendarizzazione in Assemblea dei provvedimenti con l'esigenza della Commissione bilancio di procedere alla necessaria istruttoria dei medesimi ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia come, alla luce dell'organizzazione dei lavori prevista per la seduta odierna, sia stato completamente vanificato il metodo di lavoro concordato anche con le opposizioni nella seduta di ieri, ove si era stabilito di inviare una lettera alla presidenza della X Commissione attività produttive affinché fossero adottate eventuali iniziative riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, in grado di consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente, previo svolgimento dei necessari approfondimenti sui profili di carattere finanziario del provvedimento, alla luce dei contenuti della relazione

tecnica inviata dal Governo. Ritiene che la maggioranza, nel voler esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame in tempi così stretti, stia realizzando una forzatura temporale che pregiudica, a suo avviso, le prerogative delle opposizioni e non consente di svolgere gli opportuni approfondimenti sui provvedimenti esaminati. Alla luce di tali considerazioni, chiede di poter disporre di tempo ulteriore per esaminare la documentazione inviata dal Governo sul provvedimento in titolo prima dell'espressione del parere sul testo dello stesso.

Maino MARCHI (PD), nel comprendere le ragioni del disagio manifestate dai colleghi negli interventi che lo hanno preceduto, rileva che la Commissione è chiamata a rendere nella seduta in corso il parere di competenza sul provvedimento in esame al fine di rispettare la programmazione dei lavori stabilita nella Conferenza dei presidenti di gruppo, che ha previsto la calendarizzazione in Aula del provvedimento nella giornata odierna. Osserva poi come la documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame sia stata posta, sin da questa mattina, a conoscenza di tutti i commissari, ai quali è stato pertanto garantito di disporre del tempo necessario per effettuare i dovuti approfondimenti e le valutazioni con riguardo alle criticità evidenziate nella documentazione inviata e le conseguenti modifiche richieste al testo del provvedimento per i profili finanziari.

Giulio MARCON (SI-SEL), nel manifestare l'apprezzamento del suo gruppo sul provvedimento in esame, auspicando che lo stesso venga approvato nel più breve tempo possibile, lamenta il poco tempo concesso alla Commissione bilancio al fine di esaminare il testo prima dell'espressione del parere di competenza. Osserva che sarebbe opportuno disporre di ulteriore tempo per approfondire i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato, in particolare con riguardo all'articolo 10 del provvedimento, recante interventi per la diffusione del commercio equo

e solidale, che, a suo avviso, detta disposizioni di fondamentale importanza per la materia affrontata, la cui modifica richiederebbe una specifica riflessione.

Marco DA VILLA (M5S) ricorda che il gruppo MoVimento 5 Stelle, pur condividendo nella sostanza i contenuti del provvedimento in esame, nel testo approvato dalla Commissione di merito, ne aveva a suo tempo richiesto il trasferimento in sede legislativa, in considerazione del fatto che ciò avrebbe potuto consentire di meglio affrontare talune questioni problematiche che, sia pure con riferimento agli specifici profili di carattere finanziario, sono emerse anche nel corso della presente seduta. Ritiene pertanto che la responsabilità della situazione di stallo che si è venuta ora a determinare sia essenzialmente addebitabile ai gruppi parlamentari della maggioranza che, essendo contrari alla predetta ipotesi di trasferimento in sede legislativa, hanno viceversa optato per una ulteriore accelerazione dei tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD), nel contestare l'esistenza di una presunta volontà di accelerazione dei tempi di esame del provvedimento in Assemblea, rammenta piuttosto che il testo originario della proposta di legge in titolo risulta incardinato nella Commissione di merito sin dal mese di maggio 2014 e che sullo stesso ha avuto peraltro luogo un ciclo di audizioni. Circa il mancato assenso al trasferimento in sede legislativa, osserva come, proprio in ragione della peculiare delicatezza del provvedimento, che interessa una realtà assai rilevante del nostro Paese, il gruppo Partito Democratico ha ritenuto preferibile esaminare lo stesso secondo l'ordinaria procedura parlamentare, che implica appunto il vaglio definitivo da parte dell'Assemblea. Auspica comunque una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche alla luce della infruttuosa esperienza della scorsa legislatura, laddove un testo di analogo contenuto e finalità non ha avuto modo di giungere positivamente a termine.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, sottolinea come l'andamento odierno dei lavori in Commissione bilancio rifletta talune criticità che troppo di sovente si riscontrano nello svolgimento delle procedure parlamentari nelle quali la Commissione bilancio è coinvolta nella fase di espressione del parere e di cui la presidenza intende farsi carico, in vista anche di un possibile miglioramento delle stesse. Rammenta al riguardo che, dando peraltro seguito a quanto già preannunciato nel corso della seduta di ieri, la presidenza della Commissione bilancio ha in pari data provveduto ad indirizzare alla presidenza della X Commissione una lettera al fine di valutare l'adozione di eventuali iniziative, riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che consentissero alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente. Rammenta, altresì, che, nonostante ciò, la Conferenza dei presidenti di gruppo, nell'autonomo esercizio delle competenze ad essa spettanti, ha successivamente deliberato di confermare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento già a partire dalla giornata di oggi. Osserva, inoltre, che nella mattina di oggi è pervenuta la nota della Ragioneria generale dello Stato concernente la verifica della relazione tecnica redatta dal competente Ministero dello sviluppo economico, sulla base della quale la relatrice ha quindi provveduto ad elaborare una proposta di parere che sarà ora illustrata ai membri della Commissione. Ribadisce, tuttavia, che la questione di una programmazione dei lavori maggiormente attenta delle particolari esigenze istruttorie rimesse alla Commissione bilancio nella valutazione dei singoli provvedimenti in sede consultiva dovrà costituire oggetto di una rinnovata riflessione da parte degli organi competenti, anche al fine di scongiurare in futuro il ripetersi di situazioni analoghe a quella verificatasi nella giornata odierna.

Laura CASTELLI (M5S) precisa che l'invio a tutti i componenti della Commissione della relazione tecnica redatta dal

competente Ministero dello sviluppo economico e della connessa nota di verifica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato è avvenuto sulla base di una specifica richiesta in tal senso avanzata dal gruppo MoVimento 5 Stelle. In risposta all'intervento del deputato Marchi, tiene inoltre a precisare che gli accordi che si realizzano in Conferenza dei presidenti di gruppo a volte costringono di fatto i gruppi di opposizione a convenire rispetto a determinate ipotesi di organizzazione dei lavori, al fine, se non altro, di ottenere la calendarizzazione di provvedimenti considerati nell'ambito della quota spettante ai medesimi gruppi di opposizione. Nel manifestare le proprie perplessità in ordine all'andamento odierno dei lavori, ritiene che ai gruppi dovrebbe comunque essere garantito un margine di tempo congruo al fine di valutare in maniera adeguata la proposta di parere della relatrice.

Gianni MELILLA (SI-SEL) osserva che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato formula puntuali rilievi dal punto di vista finanziario che, qualora integralmente recepiti sotto forma di condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione, rischiano di depotenziare eccessivamente la sostanza del provvedimento, sul quale pure si è registrata presso la Commissione di merito una convergenza pressoché unanime tra i diversi gruppi parlamentari. Intende, in particolare, fare riferimento all'articolo 10, recante interventi dello Stato e delle regioni a sostegno del commercio equo e solidale, che, qualora venisse soppresso, come del resto proposto dalla predetta nota della Ragioneria generale dello Stato, priverebbe di fatto il provvedimento del suo contenuto più qualificante.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, nel ringraziare gli uffici per il lavoro svolto, sia pure in circostanze caratterizzate dalla particolare ristrettezza dei tempi, rimarca come la proposta di parere che si accinge ora a formulare è volta a recepire i rilievi contenuti nella relazione

tecnica e nella relativa nota della Ragioneria generale dello Stato, al contempo mirando a preservare le finalità e la specifica *ratio* del provvedimento, così come approvato dalla Commissione di merito e sul quale si è registrata un'ampia condivisione da parte dei vari gruppi parlamentari. In particolare tiene ad evidenziare, in primo luogo, che nella proposta di parere si prevede la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 3, che prevedono anche la concessione di agevolazioni e benefici fiscali alle cooperative ed alle associazioni del commercio equo e solidale, al fine di evitare criticità sia in ordine al sistema tributario attualmente vigente sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre fa presente che all'articolo 10, recante interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, appare necessario introdurre modifiche volte a neutralizzare dal punto di vista finanziario le eventuali iniziative che possono essere attuate dallo Stato e dalle regioni, introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria che preveda che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine tiene ad evidenziare che all'articolo 12 appare necessario prevedere che la Giornata nazionale del commercio equo e solidale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, precisando che le modalità organizzative della Giornata medesima sono definite con il regolamento di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del predetto articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 75 e abb.-A, recante Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica;

rilevato che:

appare necessario sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 3 che prevedono anche la concessione di agevolazioni e benefici fiscali, al fine di evitare criticità sia in ordine al sistema tributario attualmente vigente sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

all'istituzione dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 6, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 7, comma 2, appare necessario sopprimere la previsione relativa alla partecipazione alla Commissione per il commercio equo e solidale di un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale, poiché la medesima partecipazione non può avvenire a titolo gratuito;

all'articolo 7, comma 3, che prevede che il mandato dei membri della Commissione per il commercio equo e solidale sia svolto a titolo gratuito, appare necessario precisare che ai medesimi membri non spettino emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati, in relazione alla loro partecipazione alle attività previste;

l'articolo 8, che dispone l'estensione delle tutele e dei benefici previsti dal presente provvedimento alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti, non comporta effetti finanziari, poiché le predette imprese concorreranno con quelle italiane ai benefici previsti nei limiti delle disponibilità destinate a tali misure agevolative e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività di controllo e di eventuale irrogazione di sanzioni previste dall'articolo 9, in materia di tutela dei marchi

e norme sull'etichettatura, potranno essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 10, recante interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, appare necessario introdurre modifiche volte a neutralizzare dal punto di vista finanziario le eventuali iniziative che possono essere attuate dallo Stato e dalle regioni, introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria che preveda che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 11, comma 2, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo di prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale, appare necessario prevedere che l'eventuale riconoscimento del rimborso debba avvenire con apposito decreto ministeriale, in modo da assicurare che gli oneri che ne derivano siano contenuti nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo medesimo;

all'articolo 12 appare necessario prevedere che la Giornata nazionale del commercio equo e solidale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, precisando che le modalità organizzative della Giornata medesima sono definite con il regolamento di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del predetto articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di attuazione, avendo carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica;

all'articolo 14, con riferimento alla promozione da parte delle regioni delle buone pratiche del commercio equo e

solidale, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in modo da assicurare che le attività di promozione si svolgano nell'ambito le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 15 appare necessario prevedere che la dotazione del Fondo per il commercio equo e solidale sia a decorrere dall'anno 2016 anziché per il solo anno 2016, in considerazione del carattere permanente degli oneri posti a carico del Fondo stesso,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sopprimere i commi 4 e 5.

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale;

al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea del comma 1, sostituire le parole: per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: possono, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

alla lettera a) del comma 1, sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;

alla lettera b) del comma 1, sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;

all'alinea del comma 2, sostituire le parole: sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale con le seguenti: possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale;

alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;

alla lettera b) del comma 2, sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;

alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole: concedono, nei limiti con le seguenti: concedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nei limiti;

alla lettera d) del comma 2, sostituire le parole: concedono contributi in conto capitale a termine con le seguenti: concedere contributi in conto capitale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

alla lettera e) del comma 2, sostituire la parola: promuovono con la seguente: promuovere;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 11, comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: In favore delle imprese aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente periodo.

All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui al comma 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Conseguentemente, al medesimo articolo 12, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'attuazione del presente articolo le regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 *con le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice. Sottolinea inoltre che, qualora la proposta di parere dovesse essere approvata dalla Commissione, l'impegno finanziario del provvedimento ne risulterebbe accresciuto dal momento che, tra le condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione testé illustrate dalla relatrice, ve n'è anche una che prevede il carattere permanente della dotazione del Fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo

economico, secondo quanto stabilito dall'articolo 15.

Laura CASTELLI (M5S) ribadisce l'opportunità che i membri della Commissione siano posti nelle condizioni di valutare in maniera adeguata la proposta di parere della relatrice, giacché le numerose modificazioni al testo del provvedimento in essa contenute potrebbero a suo avviso compromettere, almeno in parte, il conseguimento delle specifiche finalità dell'articolato approvato dalla Commissione di merito.

Maino MARCHI (PD), nel condividere quanto affermato dal Viceministro Morando in merito al maggiore impegno finanziario disposto in favore del settore del commercio equo e solidale che conseguirebbe alla approvazione del parere proposto dalla relatrice, osserva che la formulazione di quest'ultimo consentirebbe anche di superare i rilievi espressi in particolare dalla Ragioneria generale dello Stato, considerato che il testo approvato dalla Commissione di merito risulta allo stato suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, peraltro non quantificati, privi della corrispondente copertura.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Beni 3.50, che prevede che le cooperative del commercio equo e solidale siano considerate a mutualità prevalente ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2005, recante regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Allasia 7.50, che prevede che la Commissione per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 7 sia composta anche da un rappresentante delle regioni. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi che anche il mandato dell'ulteriore membro della Commissione sia espletato a titolo gratuito e che allo stesso non siano corrisposti emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati;

Schullian 10.50, che è volta, tra l'altro, a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 10, recante interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, alle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emenda-

mento Beni 3.50 mentre esprime nulla osta sulle proposte emendative Allasia 7.50 e Schullian 10.50, tenuto conto delle specifiche condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione contenute nel parere testé deliberato dalla Commissione, finalizzate ad inserire, rispettivamente agli articoli 7 e 10, apposite clausole di invarianza finanziaria. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea e contenute nel fascicolo n. 1.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 3.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (A.C. 75 e abb.-A).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

10029



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, - 3 MAR. 2016

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 3 MAR. 2016
Prot. n. 1-1265

Prot. nr. 18067
Rif. Prot. Entrata nr. 18050
Allegati: 1
Risposta a Nota



All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 75 e abb - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. **Relazione tecnica**

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico, per le verifiche di competenza, con nota 2 marzo 2016, n. 5484.

In proposito, tenuto conto anche delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 16223/2016, la relazione tecnica negli attuali termini non può essere verificata positivamente.

La verifica positiva della relazione tecnica è invece condizionata alle seguenti modifiche da apportare al testo del disegno di legge nonché all'aggiornamento della stessa relazione tecnica al testo modificato, per le motivazioni di seguito riportate:

- *All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: " , fermo restando il trattamento tributario ordinariamente previsto per le attività commerciali, diverse dal commercio equo e solidale, rivolte ai non soci";*

llw

- b) *al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: “, fermo restando l’assoggettamento all’ordinario regime tributario delle attività commerciali, diverse dal commercio equo e solidale”.*

Si prende atto di quanto comunicato nella relazione tecnica sulla sostanziale assenza di effetti sul gettito dell’articolo 3, commi 4 e 5; tuttavia, come segnalato dal Dipartimento delle finanze con nota 2 marzo 2016, n. 4983, occorre modificare la disposizione al fine di evitare criticità sia in ordine al sistema tributario attualmente vigente sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il riconoscimento di un trattamento agevolativo a favore di determinati soggetti, infatti, potrebbe dar luogo ad una misura selettiva incompatibile con il mercato interno, anche quando la stessa è destinata a soggetti che operano senza scopo di lucro e per finalità solidaristiche.

- *All’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: “, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale”;*
 - b) *Al comma 3, le parole “Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai membri della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.*

La modifica è necessaria in quanto, nonostante il comma 3 dell’articolo in esame asserisca che il mandato dei membri della Commissione per il commercio equo e solidale è a titolo gratuito, la partecipazione di un esperto indipendente non può avvenire a titolo gratuito; inoltre, occorre prevedere espressamente che ai membri della Commissione non spetti la corresponsione di emolumenti, indennità, gettoni di presenza né rimborsi spese.

- *L’articolo 10 è soppresso.*

La disposizione prevede che lo Stato e le Regioni adottino misure di sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale tra le quali si rilevano iniziative divulgative e di sensibilizzazione ed interventi relativi alla formazione per operatori e volontari. Il medesimo articolo dispone, inoltre, la concessione di contributi per l’apertura o per la ristrutturazione della sede, per l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese

ammissibili, nonché contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo.

La relazione tecnica afferma che gli oneri della disposizione sono di difficile e incerta quantificazione, ma che le attività previste dall'articolo *“sono rimesse all'autonomia”* dei soggetti interessati e dovranno essere attuate a risorse umane e finanziarie invariate; in particolare, i contributi previsti dovranno essere concessi *“nei limiti delle risorse già stanziato per finalità analoghe”*.

La relazione tecnica non può essere positivamente verificata in quanto l'articolo in esame determina oneri non quantificati, privi di copertura finanziaria: infatti, la disposizione non è formulata in termini di facoltà per le Amministrazioni interessate e non è corredata da clausola di invarianza finanziaria e, in ogni caso, ai fini di una eventuale riformulazione, la relazione tecnica dovrebbe individuare le risorse, già stanziato, con le quali si dovrebbero realizzare gli interventi ivi previsti.

- *All'articolo 11 comma 2, il penultimo e l'ultimo periodo sono sostituiti con i seguenti periodi: “In favore delle amministrazioni aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, nel rispetto del limite di spesa.”*

Si dispongono interventi a sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici prevedendo, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi del successivo articolo 15 del testo in esame.


La disposizione comporta oneri a regime che la stessa relazione tecnica afferma essere di difficile e incerta quantificazione, con copertura finanziaria sul Fondo di cui all'articolo 15.

Si rende necessario prevedere che le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 siano individuate come limite di spesa e che siano individuati, con apposito decreto interministeriale, meccanismi per contenere l'onere nell'ambito delle risorse disponibili.

Si segnala, comunque, che il Fondo di cui all'articolo 15 presenta una dotazione di 1 milione di euro per il solo anno 2016, mentre la misura per le sue caratteristiche presupporrebbe una dotazione finanziaria pluriennale.

- *All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma "4. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*

La clausola di invarianza è necessaria in quanto la disposizione in esame prevede nuove attività in capo alle Regioni che devono promuovere le buone pratiche del commercio equo e solidale, potendo mantenere, istituire e curare la tenuta dei propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

Il Ragioniere Generale dello Stato


NU



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio del coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo-Tesoro

Oggetto: AC 75 e abb. – Disposizione per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto si fornisce di seguito la relazione tecnica.

- **Articolo 1 (Oggetto e finalità):** la disposizione individua le finalità del provvedimento volto a favorire il più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale e a garantire la concorrenza e l'adeguata protezione dei consumatori. La disposizione di natura ordinamentale non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.
- **Articolo 2 (Definizione):** la norma, di natura meramente ordinamentale, reca le disposizioni definitorie e non ha alcun impatto finanziario.
- **Articolo 3 (Organizzazioni del commercio equo e solidale) :** la disposizione reca la disciplina delle organizzazioni del commercio equo e solidale individuate nelle cooperative, consorzi, associazioni ed enti costituiti senza scopo di lucro e che adottino un ordinamento interno a base democratica. In particolare il comma 4 della disposizione prevede l'applicazione, a favore delle cooperative che prevedano quale oggetto sociale le

attività di commercio equo solidale, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 381/1991, in materia di cooperative sociali, e del DLgs 155/2006, in materia di impresa sociale. Analogamente, il comma 5 dispone, a favore delle associazioni che prevedano quale oggetto sociale le attività contemplate nel presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al DLgs 460/1997, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 383/2000, in materia di associazioni di promozione sociale. Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni di competenza di codesto Ministero, si evidenzia che l'applicazione delle normative sopra richiamate -che prevedono, tra l'altro, varie agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale- non comportano sostanziali effetti in termini di gettito, atteso che le stesse trovano applicazione per soggetti che già operano nel terzo settore e svolgono attività di tipo non lucrativo.

- **Articolo 4 (Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo solidale):** la disposizione reca la disciplina degli Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale individuati negli enti senza scopo di lucro, a struttura associativa con un ordinamento interno a base democratica i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. La norma, di natura ordinamentale, non determina impatti sulla finanza pubblica.
- **Articolo 5 (Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale):** la disposizione reca la disciplina degli Enti di promozione del commercio equo e solidale individuati nelle organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi. La disposizione di natura ordinamentale non ha impatti sulla finanza pubblica.
- **Articolo 6 (Elenco nazionale del commercio equo e solidale):** la disposizione prevede l'istituzione dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, suddiviso in varie sezioni, con funzione pubblicitaria, tenuto dalla Commissione di cui all'art. 7 istituita presso il MISE e disciplinato nelle sue concrete modalità operative con il successivo regolamento di cui all'art. 13. All'istituzione del predetto elenco si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- **Articolo 7 (Commissione per il commercio equo e solidale):** la norma prevede l'istituzione presso il MISE della Commissione per il commercio equo e solidale composta da un dirigente del MISE, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, da 6 membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti di commercio equo e solidale, dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dalle associazioni dei consumatori nonché da un esperto indipendente con comprovata esperienza nella materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il comma 3 prevede espressamente che il mandato dei componenti sia svolto a titolo gratuito. Pertanto agli stessi non è dovuta alcuna corresponsione a titolo di emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

- **Articolo 8 (Mutuo riconoscimento):** la norma dispone l'estensione delle tutele e dei benefici previsti dalla presente legge alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea. Allo stato non risulta possibile quantificare eventuali effetti finanziari recati dalla presente disposizione attesa l'estensione dei benefici alle imprese di tutti gli Stati dell'Unione. Si rileva comunque che la disposizione in discorso non comporta effetti finanziari limitandosi ad equiparare ai fini del provvedimento, e quindi essenzialmente ai fini dell'utilizzo delle denominazioni ivi disciplinate, le imprese e le merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea, nonché gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. Relativamente agli eventuali benefici economici tali imprese concorreranno con quelle italiane agli stessi nei limiti delle disponibilità destinate a tali misure agevolative e, pertanto, senza alcun onere aggiuntivo.
- **Articolo 9 (Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura):** la norma dispone che i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, siano presentati, etichettati e pubblicizzati con specifiche denominazioni. Prevede, altresì, il divieto di uso delle denominazioni previste nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale o di denominazioni simili alle imprese ed enti non iscritti nel predetto elenco. Le violazioni delle precedenti disposizioni costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli oggetto di tutela amministrativa e giurisdizionale ai sensi della normativa vigente. Le relative attività di controllo e irrogazione delle sanzioni possono svolte dalle competenti Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, rientrando tali attività nelle funzioni ad esse istituzionalmente attribuite.

- **Articolo 10 (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale):** la disposizione prevede che lo Stato e le Regioni adottino misure di sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale. Dispone, in particolare, il sostegno ad iniziative divulgative e di sensibilizzazione, a specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione nonché ad iniziative di formazione per gli operatori e i volontari. La disposizione prevede, inoltre, la concessione di contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede, per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino ad un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nonché contributi in conto capitale a termine per la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Gli oneri recati dalla presente disposizione, essendo correlati a molteplici adempimenti a carico sia dello Stato che delle Regioni, peraltro legati a fattori variabili e riconducibili a iniziative degli interessati, risultano di difficile e incerta quantificazione. Si fa presente, inoltre, che non è previsto un plafond di spesa per l'attuazione delle suindicate finalità. Fermo restando che l'organizzazione e gli strumenti utilizzabili, oltre alle modalità, sono rimesse alla autonomia dei predetti soggetti, ma dovranno necessariamente restare nell'ambito di quanto possibile ed opportuno a risorse umane e finanziarie invariate, si conferma che la concessione dei contributi prevista dalla disposizione avverrà nei limiti delle risorse già stanziare per finalità analoghe.
- **Articolo 11 (Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici)** la disposizione reca interventi a sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici prevedendo, in particolare, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 % dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'art. 15. Sul punto, si fa presente che gli oneri recati dalla disposizione risultano di difficile quantificazione in quanto la norma prevede una mera facoltà a carico delle Amministrazioni di introdurre criteri premiali nei bandi di gara per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. Si rappresenta, inoltre, che l'ammontare del rimborso previsto dalla norma è legato ai maggiori costi di aggiudicazione che possono essere quantificati solo all'esito della procedura concorsuale.

- **Articolo 12 (Giornata nazionale del commercio equo e solidale):** la norma dispone l'istituzione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale da celebrare annualmente. Le modalità organizzative della stessa saranno determinate con successivo regolamento. Al riguardo andrebbe specificato che trattasi del regolamento di cui all'art. 13 del testo.
- **Articolo 13 (Regolamento di attuazione):** la norma dispone l'obbligo di adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento di attuazione che prevede, tra le altre cose, requisiti criteri e modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale del commercio equo solidale. La disposizione di carattere meramente ordinamentale non determina impatti sulla finanza pubblica.
- **Articolo 14 (Compiti delle Regioni):** la disposizione prevede che le Regioni promuovano le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno. Prevede inoltre la possibilità delle stesse di mantenere, istituire e curare la tenuta dei propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni. AL riguardo nel segnalare che le Regioni provvederanno presumibilmente all'attuazione delle previsioni recate dalla norma nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, si rappresenta la necessità di inserire apposita clausola di invarianza finanziaria.
- **Articoli 15 (Fondo per il commercio equo e solidale) e 16 (Disposizioni finanziarie):** le disposizioni in esame recano la copertura finanziaria del provvedimento prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo per il commercio equo solidale presso il MISE con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione dei "Fondi di riserva e speciali".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, c.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

3 MAR 2016

lu *Fazio Marzotta*